Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 349

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati, e riportate in ultima pagina.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 349 DEL 20 DICEMBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 83:

G. Ricordi & C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 5,50% - 1962/1986 » sorteggiate il 23 novembre 1984.

Bisanzio Beach, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1984.

Società carte speciali, società per azioni, in Caronno Pertusella: Obbligazioni « Prestito 1978 » sorteggiate il 23 novembre 1984.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni « 7% - 1971/1986 » sorteggiate il 3 dicembre 1984.

S. Bigagli & C., società per azioni, in Prato: Estrazione di obbligazioni « 1982/1987 ».

Immobiliare Stelfo, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni « 12% - 1978 » sorteggiate il 30 novembre 1984.

La Magona d'Italia, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni « 7% - 1974/1988 » sorteggiate il 30 novembre 1984.

La Magona d'Italia, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni « 12% - 1979/1986 » sorteggiate il 30 novembre 1984.

Valverde finanziaria, società per azioni, in Borgo Valsugana (Trento): Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1984.

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Obbligazioni « 7% - 1971/1986 » sorteggiate il 15 novembre 1984.

Alfatherm finanziaria, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1984.

Lanificio di Torino, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1984.

Immobiliare Quartieri via Sondrio, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1984.

Calzaturificio fratelli Soldini, società per azioni, in Capolona (Arezzo): Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1984.

Berflex, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1984 (delibera assemblea 3 maggio 1974).

Berflex, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1984 (delibera assemblea 18 dicembre 1975).

Arlem, società per azioni, in Olginate (Como): Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1984.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13% - 1980/1987 - 50ª emissione » sorteggiate il 13 novembre 1984.

R.C.F. - Radio cine forniture, società per azioni, in Reggio Emilia: Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1984.

Conter control center, società per azioni, in Como: Obbligazioni « 18% - 1980 » sorteggiate il 5 dicembre 1984.

Conter control center, società per azioni, in Como: Obbligazioni « 15,50% - 1979 » sorteggiate il 5 dicembre 1984.

Conter control center, società per azioni, in Como: Obbligazioni « Tasso variabile - 1982 » sorteggiate il 5 dicembre 1984.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni « 12% - 1980/1987 » sorteggiate il 10 dicembre 1984.

SO.GRA.RO - Società grafica romana, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1984.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 9% - 1975/1990 - 27ª emissione serie aperta » sorteggiate il 3 maggio 1984.

Banco di Napoli, in Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1983/1988 - 16ª emissione » sorteggiate il 5 dicembre 1984.

Banco di Napoli, in Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1983/1988 - 12ª emissione » sorteggiate il 5 dicembre 1984.

Banco di Napoli, in Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1982/1987 - 10ª emissione » sorteggiate il 5 dicembre 1984.

Laterizi Margonara, società per azioni, in Ronchi di Palidano (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1984.

Superba, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1984.

Simmenthal, società per azioni, in Aprilia (Latina): Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1984.

Cebal Italia, società per azioni, in Aprilia (Latina): Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1984.

Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano: Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1984.

Idrosanitaria Beltrami, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1984.

Giovanni Balestra & figli, società per azioni, in Bassano del Grappa: Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1984.

Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni, in Capolona (Arezzo): Obbligazioni « 8 % - 1975 » sorteggiate il 5 dicembre 1984.

Calzaturificio italiano Soldini Arezzo società per azioni, in Capolona (Arezzo): Obbligazioni « 10 % - 1979 » sorteggiate il 5 dicembre 1984.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Errata-corrige all'avviso S-8742 pubblicato nel supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 128 del 10 maggio 1984.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Errata-corrige all'avviso S-12883 pubblicato nel supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 220 del 10 agosto 1984.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1984, n. 855.

Incremento del fondo di dotazione dell'IRI da destinare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'IRI Istituto per la ricostruzione industriale, è incrementato dalla somma di lire 106 miliardi, da destinare alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per compensare le minori entrate derivanti dal mancato adeguamento dei canoni radiotelevisivi nell'anno 1984.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 106 miliardi per l'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, istituito in applicazione dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — GAVA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 856.

Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e l'urgenza di dettare disposizioni in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

Art. 2.

1. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, è prorogato al 31 dicembre 1985.

2. E' abrogato il secondo comma dello stesso articolo 8 del decreto-legge citato nel precedente comma 1.

Art. 3.

I termini fissati al 31 dicembre 1984 dal primo comma e dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono prorogati, rispettivamente, al 28 febbraio ed al 31 dicembre 1985.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO
GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1984
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 5

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. **857.**

Trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1973, n. 804;

Considerato che con proposta di legge presentata al Parlamento l'11 agosto 1983 ed approvata dalla Camera dei deputati il 28 novembre 1984 vengono riordinate le norme per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;

Considerato che la predetta proposta non potrà essere definitivamente approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre 1984, data sotto la quale cesserebbero contemporaneamente dal servizio attivo numerosi ufficiali, con grave pregiudizio per la funzionalità delle Forze armate e della Guardia di finanza;

Preso atto degli ordini del giorno accolti dal Governo in occasione della discussione alla Camera dei deputati della citata proposta di legge il giorno 28 novembre 1984 e nel corso dell'esame al Senato della legge finanziaria per il 1985 il giorno 6 dicembre 1984;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere in servizio, fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa, i colonnelli ed i capitani di vascello già richiamati dall'aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, e quelli che saranno collocati nella predetta posizione di stato il 31 dicembre 1984 in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1984 previsti dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, sono prorogati fino al 30 giugno 1985.

2. I colonnelli ed i capitani di vascello mantenuti in servizio in applicazione del precedente comma 1 saranno impiegati per far fronte a urgenti ed indilazionabili esigenze dei servizi della protezione civile.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 376 milioni, si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — VISENTINI — GORIA — ZAMBERLETTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1984
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 3

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. **858.**

Norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° dicembre 1984 i primi dirigenti che abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, al compimento di dieci anni nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.

2. La relativa domanda deve essere prodotta entro sessanta giorni dal compimento dell'anzianità di dieci anni nella qualifica di primo dirigente.

3. Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico.

Art. 2.

1. Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti.

2. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.

4. Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.

5. Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del sessantaduesimo anno di età.

6. Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

7. Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno d'età.

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è così modificato:

« Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e continueranno ad applicarsi le norme concernenti le posizioni di "ausiliaria" e di "riserva" con il connesso stato giuridico e trattamento economico ».

2. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nel quinto comma sono soppresse le parole « per due anni ».

Art. 4.

Fino a quando non si provvederà alle elezioni dei membri del Consiglio nazionale di polizia, il parere sulle materie di cui all'art. 85 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sarà espresso con le stesse modalità di cui al citato articolo 85 dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — SCALFARO — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1984
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 4

DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1984, n. **859**.

Ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni volte a consentire l'avvio del ripianamento finanziario delle gestioni portuali, al fine di evitare, tra l'altro, che, a causa delle difficoltà di cassa degli enti ed aziende portuali e della conseguente impossibilità di erogare le retribuzioni ai dipendenti degli enti in questione, i porti nazionali possano essere interessati da agitazioni sindacali che paralizzerebbero i traffici marittimi nazionali ed internazionali, stabilendo, tuttavia, al tempo stesso, alcuni immediati correttivi ai meccanismi determinativi di oneri per gli enti ed aziende portuali, in materia di spesa per il personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. I tesorieri degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini sono autorizzati ad effettuare anticipazioni di cassa nel limite dei disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1983 per ciascun ente o azienda e comunque per una somma non superiore a quella che per singolo ente od azienda è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione dei porti italiani.

2. Le anticipazioni di cui al precedente comma 1, al netto degli interessi maturati al 31 dicembre 1984, valutati in lire 12 miliardi, da corrispondere agli istituti tesorieri, non possono nel complesso superare il limite di lire 150 miliardi e sono ripianate a carico del bilancio dello Stato mediante rilascio agli istituti tesorieri medesimi di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato — le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti — e a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1985, valutato in lire 186 miliardi, ivi comprese lire 24 miliardi per interessi sui titoli di Stato, e a quello di lire 24 miliardi, per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-87 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali, per la parte non regolata da disposizioni legislative, è disciplinato, sulla base di ipotesi di accordi sindacali a livello nazionale, di durata triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica. Alle trattative tra le delegazioni degli enti e delle aziende e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti partecipano in qualità di osservatori i rappresentanti a livello nazionale delle categorie degli utenti portuali; partecipano, altresì, osservatori designati dai Ministri della marina mercantile, del tesoro e per la funzione pubblica.

2. La regolamentazione di cui al precedente comma 1 decorre per il primo triennio dal 1° gennaio 1985.

Art. 3.

1. Sono sospese le promozioni e gli avanzamenti professionali del personale dipendente dagli enti e dalle aziende, che sia incluso negli elenchi di esodo di cui al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, limitatamente ai posti di organico lasciati liberi dal personale che ha fruito dell'esodo agevolato ai sensi del citato decreto.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ente interessato delibera, in relazione alle previste operazioni di esodo, le nuove tabelle organiche nelle quali è indicata, in relazione ad una riorganizzazione dei servizi, la consistenza numerica dei livelli professionali del personale dipendente, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale. Tali deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

3. In attesa della espressa approvazione ministeriale le promozioni e gli avanzamenti professionali del personale dipendente sono sospesi.

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della marina mercantile provvede con proprio decreto ad istituire una commissione interministeriale allo scopo di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali, nonché di riassetto delle relative gestioni.

2. Della commissione faranno parte anche tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, un rappresentante del comitato dell'utenza portuale e un rappresentante dell'associazione nazionale dei porti.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — CARTA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1984
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 2

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa agricola Tevere » - Società cooperativa a r.l., in San Martino di Todi, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della società « Cooperativa agricola Tevere » - Società cooperativa a r.l., con sede in San Martino di Todi (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa agricola Tevere » - Società cooperativa a r.l., con sede in San Martino di Todi (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Carlo Giubbini-Ferroni in data 10 gennaio 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Maurizio Cavalli, via della Carità n. 16, Todi (Perugia), dott. Bianco Salvatore, via Pieve Fosciana n. 53, Roma e il dottor De Marinis Nicola, nato a Reggio Emilia il 26 marzo 1956, residente in Roma in via U. Biancamano n. 21, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6938)

DECRETO 23 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Dardo cinematografica », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa « Dardo cinematografica - Soc. coop. a r.l. », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Dardo cinematografica - Società coop. a r.l. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Varcasia in data 21 febbraio 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Enrico Masucci, Roma, via Attendolo n. 71, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6936)

DECRETO 24 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Doclasa a r.l., in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione del 25 novembre 1983, effettuata nei confronti della società cooperativa Doclasa, con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Doclasa a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito notaio Claudio Lippi in data 18 giugno 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Sergio Vittani Carissimo, residente a Milano in via Moscova n. 40, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6939)

DECRETO 24 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Fortuna », in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria del 18 novembre 1983, effettuata nei confronti della società cooperativa « La Fortuna », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codiec civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « La Fortuna », con sede in Milano, costituita per rogito notaio Arrigo Rivani in data 10 dicembre 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Sergio Vittani Carissimo, residente a Milano in via Moscova n. 40, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6942)

DECRETO 24 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Arpa Peltro a r.l., in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione del 30 novembre 1983, effettuata nei confronti della società cooperativa Arpa Peltro, con sede in Brescia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Arpa Peltro a r.l., con sede in Brescia, costituita per rogito notaio Francesco Durante in data 30 settembre 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Alessandro Finulli, nato il 31 maggio 1941, residente a Brescia, via Chiesa, 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6940)

DECRETO 26 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa falegnami Stienta » a r.l., in Stienta, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa falegnami Stienta » a r.l., già « Cooperativa falegnami e braccianti di Stienta », con sede in Stienta (Rovigo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficiente per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle segnalazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa falegnami Stienta » a r.l., già « Cooperativa falegnami e braccianti di Stienta », con sede in Stienta (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Saul Mariotti in data 17 aprile 1947, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

rag. Bedetti Luciano, nato ad Ariano Polesine il 14 giugno 1951, residente in Adria, via Risorgimento numero 17;

dott. Ranuzzi Vittorio, nato a Bologna il 9 ottobre 1936, residente a Roma in via Paola n. 38;

avv. Schito Benito, nato a Racale il 26 luglio 1934, residente a Racale, via Alliste n. 71,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6937)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 dicembre 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 novembre 1984 che detta disposizioni nazionali per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2956/84 e n. 3029/84 relativi allo smaltimento del burro a prezzo ridotto « Vendita speciale C.E.E. ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 17 novembre 1984 che detta disposizioni nazionali per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2956/84 e n. 3029/84 relativi allo smaltimento del burro a prezzo ridotto « Vendita speciale CEE »;

Considerata la necessità di consentire alle ditte di approvvigionarsi di burro fresco per il confezionamento del prodotto da immettere in commercio per il consumo diretto nell'ambito della seconda autorizzazione prevista al primo comma, lettera *a*), dell'art. 4 del citato decreto ministeriale;

Considerato che è opportuno precisare le modalità con le quali deve essere effettuata l'azione di promozione presso i dettaglianti in favore del consumo di burro, prevista all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2956/84;

Considerato, altresì, che è consentito ai soggetti indicati all'art. 1, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 1269/79 approvvigionarsi del burro oggetto della « Vendita speciale CEE » direttamente presso fornitori;

Ritenuta la necessità di dover modificare il succitato decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 17 novembre 1984 citato in premessa è così modificato:

1) All'art. 2, secondo e sesto capoverso, la data del « 31 gennaio 1985 », è sostituita da quella del « 17 marzo 1985 ».

2) All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese che hanno presentato la domanda d'aiuto ed intendono chiedere l'aiuto per il prodotto acquistato e/o fabbricato dopo il 31 gennaio 1985 devono inviare all'A.I.M.A., ed all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi territorialmente competente, apposita comunicazione per via telegrafica, facendo riferimento agli estremi della domanda di aiuto presentata ».

3) All'art. 3 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I commercianti al dettaglio, come pure gli alberghi, i ristoranti, gli ospedali, le cliniche, i pensionati, i collegi, gli istituti di prevenzione e pena ed altri analoghi che acquistano il burro per l'alimentazione delle persone ivi presenti, debbono registrare soltanto il carico del burro ricevuto dai grossisti o dagli intermediari o direttamente dalle imprese impacchettatrici per la " Vendita speciale " ».

4) L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Le imprese, la cui domanda di aiuto è stata accettata dall'A.I.M.A., una volta esaurite le vendite ai dettaglianti od ai consumatori finali, come precisati all'art. 1, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 1269/79, dell'intero quantitativo di burro ad esse assegnato, devono, relativamente ad ogni singola autorizzazione, presentare in duplice copia, entro trenta giorni dall'ultima vendita al dettaglio, domanda di liquidazione dell'aiuto alla stessa A.I.M.A. secondo lo schema di cui all'allegato 2, dichiarando sotto la responsabilità del legale rappresentante, le quantità di burro venduto in panetti per la " Vendita speciale " ».

5) All'art. 8 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Durante il periodo dell'operazione gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dovranno, altresì, controllare a sondaggio, che nei punti di vendita sia esposta la pubblicità in favore del consumo del burro operata da ciascuna delle imprese fornitrici del burro in vendita. In relazione ad ogni controllo effettuato deve essere redatto apposito verbale da inviare all'A.I.M.A. che dovrà altresì contenere i nominativi delle ditte impacchettatrici che hanno fornito al dettagliante il burro ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(7042)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 15 novembre 1984.

Adeguamento delle quote di imbarco per gli uffici di collocamento della gente di mare di Genova e Napoli.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 16 marzo 1926, n. 562, relativo alla repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare;

Visto l'art. 9 della legge 16 dicembre 1928, n. 3042, relativa alla istituzione di « uffici movimento ufficiali » della marina mercantile presso le capitanerie di porto;

Visto l'art. 125 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Considerato che le quote a carico degli armatori previste dal decreto ministeriale 2 novembre 1982 risultano inadeguate per fronteggiare le spese a carico della gestione degli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli;

Ritenuto, pertanto, opportuno aumentare le predette quote di imbarco per gli uffici di cui sopra;

Decreta:

Le quote dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli per l'imbarco, effettuato per mezzo degli uffici stessi, dei marittimi con le qualifiche sottoindicate o assimilate, sono stabilite nella seguente misura per ciascun marittimo:

ufficiali	L. 10.000
allievi ufficiali	» 9.000
sottufficiali	» 8.000
marinai, fuochisti, carbonai e camerieri	» 7.000
giovanotti e mozzi di coperta, camera e cucina	» 5.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione medesima.

Roma, addì 15 novembre 1984

Il Ministro: CARTA

(6945)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1984, n. **860.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 860. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 75 milioni, un appartamento di nove vani ed accessori sito in Siena, viale Cavour n. 142-152, primo piano, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 6677, foglio 40, n. 27 sub 7, n. 28 sub 2, di proprietà della sig.ra Marisa Cesarano in Ciampalini, come da atto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva 6 maggio 1975, n. 8989 di repertorio, a rogito dottor Mario Lucarelli, notaio in Siena, registrato a Siena in data 13 maggio 1975 al n. 2326.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1984
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 222

DECRETO 14 settembre 1984, n. **861.**

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 861. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal consorzio Zona industriale e porto di Ancona (Z.I.P.A.), come da promessa di vendita in data 29 marzo 1977, n. 103515 di repertorio, a rogito dott. Giorgio Sabatini, notaio in Ancona, due aree di terreno sito in Ancona, zona industriale del porto, della superficie di mq 463, al prezzo convenuto di L. 4.630.000, terreno contiguo a quello della sede dell'istituto per la tecnologia della pesca e necessario alla migliore funzionalità degli edifici attigui.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1984
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 364

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1984:

Borghero Franco, notaio residente nel comune di Castellazzo Bormida, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Arquata Scrivia, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Masi Sergio, notaio residente nel comune di Santadi, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Valguarnera Caropepe, distretto notarile di Enna, con l'anzidetta condizione;

Poggi Maria Elena, notaio residente nel comune di Bologna e trasferito nel comune di Ficarolo, distretto notarile di Rovigo, con l'anzidetta condizione.

(6988)

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1984 Fioravante Fantuzzi, nato a Pordenone il 1° dicembre 1915, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(6860)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai presidenti degli enti e delle aziende portuali

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1984, l'indennità di carica spettante ai presidenti dell'ente autonomo del porto di Savona, del consorzio autonomo del porto di Genova, del consorzio autonomo del porto di Civitavecchia, del consorzio autonomo del porto di Napoli, dell'ente autonomo del porto di Palermo, del provveditorato al porto di Venezia e dell'ente autonomo del porto di Trieste, nonché per i presidenti delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di La Spezia, Livorno, Cagliari, Messina ed Ancona, è stata determinata nella misura corrispondente al trattamento economico dei relativi direttori generali o qualifiche equiparate, riferito allo stipendio iniziale annuo comprensivo delle mensilità aggiuntive e dell'indennità di contingenza, maggiorato del 20%.

(6899)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Latina

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 6 settembre 1984, n. 8789, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di tratti di terreno di mq 990 siti in comune di Latina riportati in catasto del comune stesso al foglio 199, mappali 43 parte e 44 parte ed acque estenti da estimo (mq 810) e foglio 200, mappali 42 parte e 34 parte non più utilizzabili ai fini della bonifica.

(6861)

Modificazione alla ragione sociale dell'associazione di produttori « Sicula - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli », in Palermo.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale che modifica la ragione sociale dell'associazione di produttori « Sicula - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli » in « Agrifrut - Consorzio interprovinciale di produttori singoli ed associati di agrumi e prodotti ortofrutticoli - Soc. coop. a responsabilità limitata », e, più brevemente « Agrifrut - Soc. coop. a r.l. », in Palermo, via Dante, 33, ferma restando l'iscrizione al n. 54 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

(6862)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione degli atti esecutivi relativi alla riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Midas Palace Hotel, in Roma.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984 gli atti esecutivi relativi alla riscossione del carico tributario di L. 628.770.091, dovuto dalla S.r.l. Midas Palace Hotel, in Roma, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopra menzionata società. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(6866)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte direttte di Cirò.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5475-5476, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Cirò è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 61.587.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 66.023.840, iscritto a ruolo a nome dei contribuenti: Fratelli Cataldi S.r.l.; Ideal case S.r.l. e ditta Torchia Mario.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi d'imposta accordati al contribuente.

(6867)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Autorizzazione al comune di Pozzuoli a rendere agibile la strada vicinale « Monterusso » per agevolare l'esodo in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico. (Ordinanza n. 439/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la nota telegrafica n. 54253 in data 10 dicembre 1984, con la quale il sindaco del comune di Pozzuoli chiede l'autorizzazione ad eseguire, sulla strada vicinale « Monterusso » sita in quell'agro, lavori urgenti indispensabili per consentire alle famiglie evacuate dal centro abitato, a causa del bradisismo dell'area flegrea, il transito pedonale e veicolare;

Considerato che, nella fattispecie, l'interesse pubblico esige che detta strada vicinale sia posta nelle condizioni tecniche necessarie per essere transitabile sia dalle predette famiglie, sia da quelle che potrebbero essere costrette ad evacuare dall'abitato di Pozzuoli;

Atteso che tale interesse prevale rispetto a quello eventualmente contrario degli utenti, proprietari dei fondi rustici frontisti;

Ritenuta, pertanto, la necessità della sollecita esecuzione dei lavori di che trattasi anche in deroga alle norme di leggi vigenti in materia ed in particolare alle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 ed alla legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il comune di Pozzuoli è autorizzato, per i motivi indicati in premessa, ad eseguire, sulla strada vicinale « Monterusso » sita in quell'agro, i lavori necessari per consentire il transito pedonale e veicolare delle famiglie evacuate o che potrebbero evacuare dal centro abitato di Pozzuoli a causa del bradisismo dell'area flegrea.

L'esecuzione dei lavori è subordinata all'adozione di apposito atto deliberativo, debitamente approvato dall'organo regionale di controllo, in cui sia previsto che alla spesa necessaria dovrà far fronte il comune con propri fondi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6989)

Sospensione del pagamento di energia elettrica consumata dalle famiglie sgomberate a causa del bradisismo, che hanno trovato autonoma sistemazione. (Ordinanza n. 441/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 38/FPC del 19 ottobre 1984 e n. 416/FPC/ZA del 15 novembre 1984;

Tenuto presente che per causa dei fenomeni di bradisismo numerose famiglie, sgomberate da Pozzuoli, hanno trovato autonoma sistemazione in abitazioni prese in fitto;

Atteso che dette famiglie, oltre a sostenere spese per tali fitti, sono sottoposte a notevoli disagi e spese dovute alla lontananza dalle proprie residenze e centri di lavoro;

Tenuto presente che le famiglie medesime, per effetto delle cennate ordinanze, mantengono il rapporto locatizio presso le loro abitazioni in Pozzuoli e continuano ad essere obbligate a pagare i canoni per energia elettrica, acqua, telefoni ecc. e sono costrette nel contempo ad assumere analoga obbligazione presso le abitazioni ove autonomamente si sono sistemate;

Viste le pressanti e reiterate richieste dell'amministrazione comunale di Pozzuoli, dirette a rappresentare tali situazioni di disagio, ed a sollecitare provvedimenti in favore delle famiglie di cui innanzi nel senso che venga disposta la sospensione del pagamento relativo alla fornitura di energia elettrica;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la richiesta dell'amministrazione comunale, in quanto improntata a princìpi di equità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

In favore delle famiglie che, costrette ad allontanarsi dalle abitazioni di Pozzuoli a causa dei fenomeni di bradisismo, hanno trovato autonoma sistemazione in abitazioni locate, è sospeso l'onere per il pagamento relativo ai consumi di energia elettrica presso le abitazioni ove sono provvisoriamente alloggiate.

Art. 2.

Per godere di tale sospensione i capi famiglia interessati devono depositare presso i competenti uffici ENEL le bollette dei consumi loro recapitate anche se intestate al proprietario dell'alloggio unitamente a certificazione rilasciata dal sindaco del comune di Pozzuoli dalla quale risulti:

1) che la famiglia è stata sgomberata da proprie abitazioni;

2) che la medesima gode del contributo per autonoma sistemazione;

3) la località ove tale famiglia ha preso in fitto l'abitazione, specificando l'indirizzo.

Art. 3.

La disposizione della presente ordinanza ha efficacia fino alla data del rientro nell'abitazione di provenienza o dell'assegnazione di uno degli alloggi di Monteruscello.

Art. 4.

I prefetti competenti per territorio corrispondono, su presentazione di elenchi da parte dell'ENEL, la somma dovuta per detti consumi di energia elettrica.

Copia di tali elenchi è trasmessa a cura dei prefetti alle Intendenze di finanza competenti per territorio che cureranno la riscossione del contributo erariale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6990)

Indennità al sindaco di Pozzuoli e ad alcuni collaboratori per l'eccezionale attività a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. (Ordinanza n. 442/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 276/FPC/ZA del 5 luglio 1984 recante misure dirette ad accelerare gli interventi urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica incolumità nel comune di Pozzuoli, e n. 284/FPC/ZA del 9 luglio 1984 recante integrazione della predetta ordinanza;

Considerato che con propria ordinanza n. 276/FPC/ZA del 5 luglio 1984 è stata conferita delega al sindaco del comune di Pozzuoli ad assumere ogni iniziativa diretta alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità sul territorio di Pozzuoli e, in particolare, provvedere alla esecuzione degli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, in considerazione dell'evolversi del fenomeno di bradisismo;

Considerato, altresì, che con successiva ordinanza n. 284/FPC/ZA del 9 luglio 1984 sono stati specificati i termini di tale delega, estendendo gli interventi a quelli previsti dalla lettera *b*)

del citato art. 1 del decreto legislativo n. 1010 del 1948, e sono state indicate le modalità per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione di tali interventi mediante prelievo dai fondi di cui al decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Ritenuto opportuno stabilire un compenso per l'eccezionale e delicato compito demandato al sindaco di Pozzuoli e ad alcuni collaboratori;

Ritenuto sulla scorta di quanto innanzi, di dover determinare la misura dei compensi spettanti ai summenzionati per le causali specificate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal mese di luglio 1984 al sindaco di Pozzuoli, al presidente del centro operativo di protezione civile, al segretario generale del comune, all'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale ed al direttore di servizio dei lavori pubblici dello stesso ufficio tecnico comunale per le incombenze di cui alle ordinanze n. 276/FPC/ZA del 5 luglio 1984 e n. 284/FPC/ZA del 9 luglio 1984, è corrisposto un compenso forfettario mensile, per ciascuno di essi, ragguagliato a 200 ore di lavoro straordinario.

Su relazione del segretario generale e del dirigente dell'ufficio tecnico comunale possono essere erogati compensi per lavoro straordinario in favore di altri dipendenti del comune, che effettivamente prestano la propria opera di collaborazione per le incombenze di cui innanzi, nella misura massima globale di 200 ore mensili.

Per il sindaco la misura del compenso è pari a quella prevista per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 2.

Alla liquidazione di tali compensi si procede mensilmente con le seguenti modalità:

a) per il sindaco mediante attestazione del segretario comunale che certifica la persona che ha svolto tale funzione per il periodo cui il compenso va erogato;

b) per gli altri funzionari, mediante ordinativo di pagamento del sindaco tratto presso il tesoriere del comune Banco di Napoli.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo indicato dall'art. 4 dell'ordinanza n. 284/FPC/ZA del 9 luglio 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6991)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Piano di settore per la ristrutturazione della produzione dei farmaci. (Deliberazione 22 novembre 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 32, terzo comma, della legge 28 dicembre 1983, n. 730, che prevede entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa, la presentazione al CIPE da parte del Ministro dell'industria, di intesa con i Ministri della sanità, della ricerca e del commercio con l'estero, di un piano di settore per la ristrutturazione della produzione dei farmaci, con particolare riguardo alle trasformazioni poliennali, allo sviluppo della ricerca finalizzata, alle produzioni innovative, all'esportazione e all'occupazione;

Visto il piano di settore, predisposto dall'apposita commissione nominata dal Ministro dell'industria in data 16 febbraio 1984, e trasmesso con nota del 13 luglio 1984, n. 2754, dallo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri della sanità, della ricerca e del commercio con l'estero, sentite le organizzazioni sindacali;

Considerato che l'industria farmaceutica appare tra quelle potenzialmente in grado di contribuire in modo rilevante allo sviluppo economico e sanitario del Paese;

Considerato che tale industria è caratterizzata da alto valore aggiunto ed alta intensità di ricerca in presenza di una domanda mondiale in prevedibile espansione;

Considerata la necessità di definire, entro i limiti compatibili con le risorse finanziarie destinate al settore sanitario, le linee qualitative e quantitative delle iniziative pubbliche dirette al soddisfacimento dei bisogni reali dei cittadini ed all'equilibrato sviluppo dell'industria farmaceutica;

Vista la delibera del CIPI del 6 maggio 1981, che ha approvato il piano per la chimica fine, e rilevata la necessità di integrarla nella parte farmaceutica ivi prevista, alla luce delle risultanze del piano di settore ex art. 32 della legge n. 730/83;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Sono approvati gli obiettivi e le linee generali contenuti nel piano di sviluppo del settore farmaceutico. In particolare, l'attuazione di detto piano dovrà garantire, compatibilmente con le risorse pubbliche del settore sanitario ed in armonia con i criteri indicati per la ristrutturazione e la riqualificazione del prontuario terapeutico le migliori condizioni possibili di sviluppo del settore produttivo, nell'interesse dell'occupazione e dell'economia generale del Paese; inoltre dovrà promuovere lo sviluppo della ricerca farmaceutica svolta in Italia e la necessaria interazione tra ricerca industriale e ricerca pubblica finalizzata anche alla formazione del personale qualificato.

2. A tal fine i Ministri dell'industria, della sanità, della ricerca scientifica, del commercio con l'estero e degli affari esteri, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, anche di concerto tra loro e con altri Ministri interessati, predisporranno i necessari provvedimenti atti a:

a) sviluppare condizioni esterne alle imprese favorevoli alla ricerca industriale, avvalendosi anzitutto degli strumenti previsti dalle vigenti leggi di incentivazione della ricerca e promuovendo, in via prioritaria, la piena utilizzazione delle strutture esistenti;

b) promuovere la presenza delle imprese nazionali sui principali mercati mondiali, avuto riguardo anche ai rapporti con i Paesi in via di sviluppo;

c) coordinare e affinare tutti gli strumenti che determinano la politica farmaceutica;

d) contemperare le esigenze di sviluppo delle imprese con la necessità del contenimento della spesa pubblica nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il settore sanitario.

3. Al fine di assicurare la migliore attuazione del piano, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si avvarrà di una commissione interministeriale, denominata commissione piano di settore farmaci, formata da rappresentanti dei Ministeri dell'industria, della sanità, della ricerca scientifica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, del lavoro, del tesoro e del bilancio, con il compito di:

a) verifica periodica dello stato di avanzamento del piano;

b) coordinamento e verifica della congruità delle misure adottate con gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi operativi della presente delibera;

c) predisposizione di proposte di aggiornamento del piano da sottoporre all'esame del CIPE da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Detta commissione dovrà, altresì, assicurare il coordinamento tra le misure di attuazione del presente piano e gli altri provvedimenti che gli organi della pubblica amministrazione hanno adottato o adotteranno per promuovere a favorire lo sviluppo del settore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenterà annualmente al CIPE una relazione sull'attuazione del piano, redatta a cura della commissione di cui al punto precedente.

Roma, addì 22 novembre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

(7000)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove d'esame del concorso a tredici posti di segretario presso l'Università di Palermo

Le prove d'esame del concorso pubblico a tredici posti di segretario (sesta qualifica funzionale) presso l'Università di Palermo di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984 avranno luogo a Palermo, viale delle Scienze, nelle sedi sottoindicate:

facoltà di economia e commercio per i candidati il cui cognome inizia per lettere comprese tra la «A» e la «L»;

istituto di disegno della facoltà di ingegneria per i candidati il cui cognome inizia per lettere comprese tra la «M» e la «Z»,

e secondo il seguente calendario:

prova scritta: 5 luglio 1985, ore 8;
prova grafica: 6 luglio 1985, ore 8.

(7030)

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria.

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 139, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 dell'11 febbraio 1984, si svolgeranno presso la facoltà di architettura, via Cimino, 2, Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: martedì 8 gennaio 1985, ore 9;
seconda prova scritta: mercoledì 9 gennaio 1985, ore 9.

(7031)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a mille posti di allievo agente della Polizia di Stato.

Stante l'attuale impossibilità di prevedere il numero di candidati ammessi, la data e la sede di effettuazione della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a mille posti di allievo agente della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, saranno rese note mediante apposito avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1985.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(6790)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Firenze.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Firenze;

Visto il decreto ministeriale in data 24 novembre 1979 modificato parzialmente con successivi decreti del 24 marzo 1980 e 8 novembre 1984, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Firenze, nell'ordine appresso indicato:

1) Maroni Lino	punti	158,500 su 186
2) Dell'Isola Erasmo	»	148,738 »
3) Antinori Giovanni	»	143,131 »
4) Fiorentin Antonio	»	141,872 »
5) Maiorana Giulio	»	141,670 »
6) D'Ancona Antonio	»	141,583 »
7) Marchese Francesco	»	139,541 »
8) Boianelli Fernando	»	134,737 »
9) Bay Giuseppe	»	134,603 »
10) D'Amico Luigi	»	133,666 »
11) Genoviva Giovanni	»	131,839 »
12) Fiora Sergio	»	130,890 »
13) Mignone Pasquale	»	128,271 »
14) Mangiaterra Giuseppe	»	126,485 »
15) Simini Giuseppe	»	126,375 »
16) Battista Vitantonio	»	125,782 »
17) Salerno Vincenzo	»	125,324 »
18) Greco Teodosio	»	124,654 »
19) Mugnaini Piero	»	122,862 »
20) Sevieri Enzo	»	121,244 »
21) Orlando Zon Italo	»	120,352 »
22) Prati Giovanni	»	113,833 »
23) Tarantino Vittorio	»	109,711 »
24) Lo Valdo Guido	»	107,128 »
25) Rotella Mario	»	105,093 »
26) Cagetti Silvio	»	105,060 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 20 novembre 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(6735)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici a otto posti di veterinario negli uffici veterinari di confine di Fortezza e Campo Trens, ad un posto di segretario nell'ufficio tecnico erariale di Bolzano, a tre posti di coadiutore dattilografo dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione e a tre posti di operaia qualificata, vigilatrice penitenziaria, della casa circondariale di Bolzano.

Con decreto 29 maggio 1984, n. 21300/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 387, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 58 dell'11 dicembre 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di veterinario in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo degli uffici veterinari di confine di Fortezza e Campo Trens.

Di detti otto posti sette sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data dell'11 dicembre 1984.

Con decreto 28 maggio 1984, n. 21100/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1984, registro n. 10, foglio n. 226, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 58 dell'11 dicembre 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di segretario in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto dell'ufficio tecnico erariale.

Il posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data dell'11 dicembre 1984.

Con decreto 5 settembre 1984, n. 21102/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1984, registro n. 10, foglio n. 308, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 58 dell'11 dicembre 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale esecutivo dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Di detti tre posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e due ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data dell'11 dicembre 1984.

Con decreto 27 agosto 1984, n. 21109/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1984, registro n. 10, foglio n. 313, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 58 dell'11 dicembre 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, mediante esperimento pratico, a tre posti di operaia qualificata con qualifica professionale di vigilatrice penitenziaria in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale operaio della casa circondariale di Bolzano.

Di detti tre posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e due ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data dell'11 dicembre 1984.

(7015)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100843490) L. 500